



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**ELEZIONE
DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA
DELLE COMUNITÀ**

**ISTRUZIONI
PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

Pubblicazione n. 2_2010

AVVERTENZA

Le istruzioni che seguono sono state predisposte al fine di agevolare i compiti che gli uffici elettorali sono chiamati a svolgere in occasione della consultazione per l'elezione dei Presidenti e delle assemblee delle Comunità istituite con legge provinciale 16 giugno 2006 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), cd. Legge di riforma istituzionale, come modificata dalla legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15.

I novellati articoli 16 e 17 della legge di riforma istituzionale disciplinano le modalità per l'elezione diretta del Presidente e dei 3/5 dei componenti l'assemblea, rinviando – per tutto quanto non diversamente disciplinato – alla normativa regionale. Prevede – infatti – il comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 che: *“Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.”*

Gli articoli della legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono quindi al Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L (*Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) e modificato dal d.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L.

INDICE

Avvertenza	3
Parte prima - Ufficio elettorale di sezione	9
§ 1. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni dell'ufficio (articoli 30, 36 e 74, comma 2)	9
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti (articolo 35)	9
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale per i membri del seggio (articolo 35)	10
§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione (articoli 31 e 32)	10
§ 5. Nomina e sostituzione degli scrutatori (articoli 33, commi 1 e 2 e 65, comma 2)	11
§ 6. Designazione e sostituzione del segretario del seggio (articoli 33, comma 3 e 34)	13
§ 7. Compiti e poteri del presidente di seggio (articoli 55 e 77)	14
§ 8. Compiti, potestà consultiva e di decisione degli scrutatori (articoli 55 e 77)	15
§ 9. Compiti del segretario del seggio (articoli 78, 91, 92, 93 e 94)	16
§ 10. Seggio speciale (articolo 61)	18
§ 11. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 37 e deliberazione della giunta provinciale n. 1755 del 30 luglio 2010).	20
Parte seconda - Operazioni preliminari	23
§ 12. I rappresentanti di lista (articoli 47, 49 e 66)	23
§ 13. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 39)	26
§ 14. Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale (articolo 54)	28
§ 14 bis. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote (articolo 63)	31
§ 15. Custodia della sala di votazione	33

§ 16. Intesa del presidente con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione al fine di determinare l'ora per la raccolta dei voti. Raccolta del voto a domicilio	33
 Parte terza - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e operazioni di votazione	
§ 17. Insediamento dell'ufficio (articoli 36 e 65)	35
§ 18. Ammissione dei rappresentanti di lista (articoli 47 e 66)	36
§ 19. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione (articolo 65)	36
§ 20. Autenticazione delle schede (articolo 65)	37
§ 21. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede e del materiale occorrente per la votazione	39
§ 22. Apertura della votazione (articolo 65, comma 6)	40
§ 23. Accesso alla sala di votazione (articoli 55, 57 e 58)	41
§ 24. Ammissione degli elettori alla votazione (articolo 58)	42
§ 25. Identificazione degli elettori (articolo 67)	44
§ 26. Presentazione della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco o dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale	45
§ 27. Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto (articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74)	48
§ 28. Casi speciali che possono verificarsi durante la votazione (articoli 55, 58, 63, 64 e 68)	50
§ 29. Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto (articoli 59, 60, 61 e 62) e degli elettori presso il loro domicilio (articolo 62 bis)	58
§ 30. Operazioni da compiersi durante la votazione oltre a quelle indicate nei paragrafi precedenti	79
§ 31. Chiusura della votazione (articolo 75)	80
§ 32. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 76)	81
§ 33. Adempimenti conclusivi delle operazioni previste per la domenica	84
 Parte quarta - Operazioni di scrutinio	
§ 34. Ricostituzione dell'ufficio ed operazioni preliminari allo scrutinio	85

§ 35. Spoglio e registrazione dei voti	86
§ 36. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 79 e 80)	90
§ 37. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articoli 81 e 82)	94
§ 38. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune	95
Parte quinta - Operazioni dell'Ufficio centrale	97
§ 39. Costituzione e funzionamento dell'Ufficio centrale (articoli 36, 34, 35, 83 e 85 e deliberazione della Giunta n. 1755 del 2010)	97
Parte sesta - Cenni sull'attribuzione dei seggi e sulla proclamazione degli eletti	100
§ 40. Modalità per l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti	100
§ 41. Proclamazione degli eletti alla carica di Presidente	101
§ 42. Assegnazione dei seggi	102
Parte settima - Disposizioni penali	104



PARTE PRIMA UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni dell'ufficio (articoli 30, 36 e 74, comma 2)

In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto dal presidente, da quattro scrutatori e da un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente (articolo 30).

Per la validità delle operazioni dell'ufficio devono essere sempre presenti **almeno tre membri** dell'ufficio medesimo, fra cui il presidente o il vicepresidente (articolo 36).

La nomina dei componenti degli uffici di sezione effettuata per il primo turno di votazione è mantenuta anche per il secondo turno di votazione (articolo 74, comma 2).

Nella dizione “operazioni” rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti (articolo 35)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (articolo 35, comma 1).

I designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario che rifiutino l'incarico senza giustifi-

cato motivo o non si trovino presenti all'atto dell'inse-
diamento del seggio o si allontanino, senza giustifica-
zione, prima che abbiano termine le operazioni eletto-
rali, sono puniti con la multa da 206 a 516 euro (art. 89
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale per i mem- bri del seggio (articolo 35)

Durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i mem-
bri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di leg-
ge, pubblici ufficiali (articolo 35, comma 3).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'uffi-
cio, si procede con giudizio direttissimo, come previsto
dall'articolo 24 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (ar-
ticolo 35, comma 4).

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione (articoli 31 e 32)

Il presidente del seggio è nominato con provvedi-
mento del Presidente della Corte d'Appello ed è scelto
tra le persone comprese nell'albo dei presidenti di seggio
elettorale tenuto presso la Provincia e fra i magistrati, gli
avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che
esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.

Qualora il designato a presiedere un ufficio eletto-
rale di sezione non sia in grado **per giustificati motivi**
di assumere la carica deve avvertire immediatamente il
Presidente della Corte d'Appello di Trento per farsi so-
stituire.

Se l'impedimento ad assumere la carica sorge in
condizioni tali da non consentire la sostituzione in via



normale, tanto che all'atto dell'insediamento dell'ufficio non sia giunto in sede il presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del comune.

A tale fine i sindaci utilizzano l'elenco delle persone iscritte all'albo dei presidenti di seggio per la tempestiva sostituzione dei presidenti eventualmente assenti.

Nei casi di assenza temporanea o di impedimento sopraggiunti durante le operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come anticipato al § 1, è stato scelto dal presidente tra gli scrutatori all'atto della costituzione dell'ufficio.

§ 5. Nomina e sostituzione degli scrutatori (articoli 33, commi 1 e 2 e 65, comma 2)

Gli scrutatori sono nominati tra le persone inserite nell'albo degli scrutatori istituito ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Tale nomina è effettuata dalla Commissione elettorale comunale (o dal Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune), in pubblica adunanza preannunciata con manifesto da affiggersi all'albo comunale almeno due giorni prima.

L'operazione si svolge alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, e determina l'individuazione di un numero di nominativi pari a quello occorrente per la costituzione del seggio, nonché la formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo e individuati per sostituire, secondo l'ordine di graduatoria, gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

L'avvenuta nomina è notificata agli interessati nel

più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al Commissario straordinario, che provvedono a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria sopra menzionata. Il provvedimento di nomina dei sostituti è notificato agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Se tutti o alcuni scrutatori non sono presenti all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il presidente del seggio provvede alla sostituzione degli assenti con le formalità previste dall'art. 65, chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane di età fra gli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di liste di candidati e non rientrino in una categoria per la quale è prevista l'esclusione ai sensi dell'art. 34¹.

1. L'articolo 34 del d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L recita:
Art. 34 (Causa di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario del seggio elettorale)
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 - c) i militari delle Forze Armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
 - e) i Segretari comunali, nei comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del Consorzio;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



§ 6. Designazione e sostituzione del segretario del seggio (articoli 33, comma 3 e 34)

Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è scelto dal presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Se il presidente non ha scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto di costituzione dell'ufficio.

I segretari comunali nei comuni aventi non più di tre sezioni possono essere nominati segretari di seggio; restano peraltro esclusi dalla carica i segretari comunali in servizio consorziale in due o più comuni anche se complessivamente, o singolarmente per comune consorziato, le sezioni non superano le tre, quando nella elezione sono interessati due o più comuni del consorzio (art. 34).

Per quanto concerne le altre cause che non consentono l'esercizio delle funzioni di segretario di seggio si veda l'art. 34 (riportato alla nota 1 del § 5).

§ 7. Compiti e poteri del presidente di seggio (articoli 55 e 77)

Il presidente del seggio sovrintende a tutte le operazioni elettorali, è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente e compie direttamente tutte quelle operazioni che espressamente gli sono demandate dalla legge. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide riguardo a tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentate, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (articolo 77).

La sua decisione è peraltro provvisoria, nel senso che su tutte le operazioni, contestazioni, proteste ed in genere su tutti i reclami presentati agli uffici elettorali di sezione è ammesso ricorso secondo le leggi dello Stato.

Al presidente fanno capo inoltre i poteri di polizia dell'adunanza per cui egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato nei locali del seggio (articolo 55).

Per quanto riguarda la polizia esterna alla sala della votazione e nelle sue immediate vicinanze, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è ubicata la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari.

Il presidente può altresì disporre l'allontanamento degli elettori che indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invi-



to di restituire la scheda votata. Tali elettori saranno riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato tutti gli altri elettori presenti nel locale del seggio.

Di tutti i provvedimenti adottati dal presidente è dato atto nel processo verbale.

Durante tutto il periodo di funzionamento del seggio, in sala deve essere sempre presente il presidente o il vicepresidente (articolo 36); quest'ultimo ha tutti i poteri del presidente per il periodo in cui lo sostituisce.

§ 8. Compiti, potestà consultiva e di decisione degli scrutatori (articoli 55 e 77)

Gli scrutatori coadiuvano il presidente nel conteggio e nella timbratura delle schede di votazione, provvedono alla registrazione e alla identificazione degli elettori che si presentano a votare (articolo 67), alla registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio, alla confezione, alla spedizione ed al recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio ed assolvono gli incarichi disposti dal presidente concernenti le operazioni ed il funzionamento del seggio.

Gli scrutatori danno inoltre parere al presidente dell'ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge (articolo 55, comma 6; articolo 77, comma 1) o a sua richiesta.

Quando due scrutatori facciano richiesta che la forza pubblica entri e resti nella sala della sezione anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta a norma dell'art. 55, comma 4.

§ 9. Compiti del segretario del seggio (articoli 78, 91, 92, 93 e 94)

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare provvede alla compilazione dei verbali che debbono essere redatti in duplice esemplare (art. 91) e alla registrazione dei voti – insieme con gli scrutatori – durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali nonché al confezionamento dei plichi con gli atti della votazione e dello scrutinio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale stanno le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione; poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni l'Ufficio centrale, costituito a norma dell'art. 83, compie le operazioni di sua competenza per l'assegnazione dei seggi e per la proclamazione dei candidati eletti, è assolutamente necessario che **il segretario ponga la massima cura nell'effettuare una fedele e precisa verbalizzazione** di tutte le operazioni compiute dal seggio durante l'intero periodo del suo funzionamento.

Al riguardo si ricorda che il segretario ha, insieme al presidente, la piena responsabilità della regolare compilazione dei verbali e della raccolta e conservazione degli atti da allegare ad essi; gli inadempienti possono incorrere nelle **sanzioni penali** previste dall'art. 96 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Al fine di facilitare tale compito sono stati predisposti appositi modelli di verbale, che contengono gli elementi essenziali prescritti dagli articoli 92 e 93 e prevedono, in appositi paragrafi, il susseguirsi cronologico del regolare svolgimento delle operazioni, dall'insediamento dell'ufficio al suo sciogli-



mento, con appositi spazi in bianco per il possibile verificarsi di casi particolari.

Nella compilazione dei verbali si raccomanda di **curare l'esattezza e la completezza dei dati richiesti**, con particolare riguardo a quelli relativi al **risultato dello scrutinio**, nonché la **perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale, ma anche tra questi e le tabelle di scrutinio utilizzate per la registrazione dei voti durante le operazioni di spoglio delle schede.**

Particolare cura dovrà essere posta nell'indicazione, nelle apposite pagine del verbale, del **numero degli elettori** (coloro che hanno diritto di votare) e **dei votanti** (coloro che hanno effettivamente votato).

Nei verbali si dovrà inoltre prendere nota dettagliata di ogni **fatto anomalo** (incidente, contestazione od altro) che si verificasse durante lo svolgimento delle operazioni, nonché di tutte le proteste e i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni medesime, specificando le decisioni adottate dal presidente.

§ 10. Seggio speciale (articolo 61)

L'art. 61 prevede che nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva debba essere istituito un seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali vi siano ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possano recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata alle ore 6.00 del giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione (articolo 61, comma 2).

La nomina dei componenti del seggio speciale è effettuata, come precisato al §1 anche in relazione all'effettuazione dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Comunità.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni illustrate ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

L'art. 61 precisa i **compiti che il seggio speciale** deve assolvere. Questi sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto di:

- a) degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- b) detenuti aventi diritto al voto;
- c) ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a



giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale **cessano** non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati espressamente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito della relativa sezione elettorale, al presidente ed agli scrutatori del seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede, le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Infine si rammenta che, all'ora prevista per la raccolta del voto, il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione del bollo sulla tessera elettorale all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

§ 11. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 37 e deliberazione della giunta provinciale n. 1755 del 30 luglio 2010)

Il trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali, rideterminato da ultimo con decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2010, n. 10/A, è regolato nel modo seguente:

- 1) a tutti i componenti del seggio è corrisposto un *compenso fisso* per l'intera prestazione (cioè dal momento della costituzione a quello dello scioglimento dell'ufficio elettorale) nelle seguenti misure:
 - a) ai presidenti delle sezioni elettorali Euro 159,07
 - b) agli scrutatori ed al segretario delle sezioni elettorali Euro 128,60
 - c) ai presidenti del seggio speciale Euro 97,61
 - d) ai componenti del seggio speciale Euro 67,66
 - e) al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione del comune sede della Comunità con meno di 15 sezioni (o del Comprensorio se la Comunità non è costituita), in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a) Euro 63,52
 - f) agli scrutatori e al segretario delle sezioni indicate alla lettera precedente è corrisposto in aggiunta a quanto previsto alla lettera b) un compenso fisso di Euro 48,03



- g) ai presidenti dell'Ufficio centrale nelle Comunità con più di 15 sezioni (articolo 83, comma 2) (comma 7) Euro 63,52
- h) ai componenti e al segretario dell'Ufficio centrale (comma 7) Euro 48,03
- i) se contemporaneamente alle elezioni del consiglio comunale si svolgono altre elezioni o votazioni il compenso indicato alla lettera a) è maggiorato di euro 34,09 e quello indicato alla lettera b) di Euro 22,72
- 2) ai soli presidenti delle sezioni elettorali e ai componenti dell'Ufficio centrale costituito nelle Comunità con più di 15 sezioni, è corrisposto l'eventuale trattamento di missione corrispondente a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente, a meno che non rivestano presso la pubblica amministrazione una qualifica superiore, nel qual caso il trattamento di missione è liquidato in base alla qualifica effettivamente rivestita.

La missione inizia dal momento in cui ha inizio il viaggio di andata per raggiungere il seggio e termina col rientro in sede.

Il trattamento di missione non spetta agli scrutatori ed al segretario in quanto le loro funzioni sono comunque svolte nell'ambito del comune in cui risiedono.

Si fa presente che il trattamento economico spettante ai titolari dell'ufficio spetta nella stessa misura a chi venga espressamente incaricato, nei casi previsti dalla legge, della surroga del presidente, degli scrutatori o del segretario.

Sulla base di un parere espresso dall'Agenzia delle Entrate di Trento si evidenzia che i compensi indicati costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

I compensi previsti per gli uffici elettorali centrali e le eventuali maggiorazioni, sono invece da ritenersi soggetti a ritenute di legge e sono qualificati, in linea generale, come redditi assimilati a lavoro dipendente.

Si fa presente che con cadenza annuale, precisamente nel mese di marzo, i compensi vengono determinati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.



PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI

§ 12. I rappresentanti di lista (articoli 47, 49 e 66)

I delegati delle liste dei candidati di cui all'art. 47, comma 1, lett. e) hanno la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Per quanto riguarda i requisiti dei rappresentanti di lista si deve fare riferimento al secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I rappresentanti di lista devono essere elettori della Comunità; nulla vieta che un delegato di lista designi se stesso quale rappresentante di lista.

Le designazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia e al sindaco.

Qualora le designazioni dei rappresentanti di lista non siano effettuate nel rispetto di quanto dispone la legge, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Se le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al presidente del seggio sarà presentato un estratto, debitamente autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

Le designazioni anzidette potranno essere comunicate, entro le ore 12.00 del sabato precedente l'elezione, al sindaco che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione purché **prima** dell'inizio delle operazioni (art. 49, comma 2). Le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale potranno essere consegnate anche al Presidente dell'Ufficio medesimo prima che abbiano inizio le operazioni di competenza e cioè prima delle ore 10.00 del lunedì successivo al giorno della votazione. In relazione agli ultimi due casi, al presidente di sezione (unitamente all'altro materiale) dovrà essere consegnato anche l'elenco dei delegati delle liste per le quali non risultano ancora designati i rappresentanti.

I rappresentanti di lista hanno diritto di:

- a) assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale o dell'Ufficio centrale, prendendo posto all'interno della sala in cui si svolgono le operazioni ed in posizione che consenta di seguire le operazioni medesime;
 - b) chiedere al presidente di inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni, firmare il verbale medesimo, nonché apporre la firma sulle strisce di chiusura delle urne e dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - c) portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotta il contrassegno della lista rappresentata.
- In base al provvedimento del 12 febbraio 2004



(Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 17 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto di riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. **In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.**

I rappresentanti di lista, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 61, comma 4) o dall'ufficio distaccato di sezione (art. 62, comma 2).

Durante le operazioni preliminari dell'ufficio elettorale di sezione di cui all'art. 65 i rappresentanti di lista non possono allontanarsi dalla sala.

È consentito ai rappresentanti di lista trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1.032 a 2.065 euro a norma dell'art. 96, ultimo comma del d.P.R. n. 570 del 1960.

§ 13. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 39)

Il presidente del seggio, nelle ore pomeridiane del sabato (dalle ore 16.00 in poi) precedente il giorno della votazione, ha l'obbligo di prendere in consegna, **nei locali dell'ufficio della sezione**, dal sindaco o da un suo delegato, il materiale indicato nell'art. 39; della consegna dovrà redigersi apposito verbale.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti solo la mattina della votazione, dopo la costituzione dell'ufficio elettorale.

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati **gli elenchi** in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori che non possono votare perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- 3) elettori residenti all'estero;
- 4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- 5) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali e case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 59;
- 6) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 59;



- 7) elettori ammessi a votare nella sezione in base all'attestazione del sindaco (art. 58, lett. b);
- 8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32 del d.P.R. n. 223 del 1967, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del d.P.R. n. 223 del 1967);
- 10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
- 11) elettori iscritti presso altre sezioni dello stesso comune ammessi al voto domiciliare in ambito territoriale della sezione;
- 12) elettori iscritti presso sezioni elettorali di altro comune della stessa Comunità, ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione;
- 13) elettori della sezione ammessi al voto domiciliare e dimoranti in ambito territoriale di altre sezioni della stessa Comunità.

Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti oltre al materiale sopra elencato debbono essere consegnati anche:

- a) l'elenco degli elettori che voteranno ai sensi de-

- gli articoli 60, 61, 62 e 62 bis;
- b) i verbali, le buste, le liste aggiunte e i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o dell'ufficio distaccato;
 - c) il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, in quanto in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

§ 14. Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale (articolo 54)

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per poter eliminare le eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà accertare:

- 1) l'idonea sistemazione e solidità del tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione;
- 2) l'ubicazione del tavolo del seggio e la collocazione su di esso delle urne; nel caso di svolgimento contemporaneo di più di una votazione, l'urna destinata a contenere le schede autenticate è sostituita da un'apposita cassetta;
- 3) l'idonea installazione nella sala della votazione delle cabine per l'espressione del voto.

Il presidente dovrà accertare che le



cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo o il leggio per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato; sul tavolo o sul leggio non deve trovarsi niente.

Se nella sala della votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in tale parete non siano stati o non vengano praticati fori che consentano di comunicare fra le due cabine; tale controllo dovrà essere ripetuto anche durante le operazioni di votazione.

Ove la parete di divisione dovesse essere forata, il presidente provvederà affinché la parete stessa venga riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra;

4) il regolare funzionamento delle due urne assegnate alla sezione e la fornitura da parte della Provincia di quanto occorre per la loro chiusura e sigillatura.

Una delle urne è destinata a contenere le schede autenticate da consegnare agli elettori e sarà posta alla sinistra del presidente del seggio e l'altra, posta alla destra, è destinata a ricevere le schede che gli elettori restituiscono, dopo aver espresso il voto. La funzione di ciascuna urna deve essere indicata da appositi cartelli applicati sul lato delle urne rivolto al pubblico e, se necessario, anche sul lato opposto, rivolto ai componenti del seggio, in modo che non si possa incorrere in errori all'atto dell'introduzione delle schede nell'urna, dopo l'espressione del voto. Nel caso di votazioni contemporanee, anche le cas-

sette che sostituiscono le urne destinate a contenere le schede autenticate devono portare l'indicazione del tipo di votazione alla quale si riferiscono le schede in esse contenute;

5) l'idoneità dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati predisposti nella sala della votazione ed eventualmente nelle cabine, tenendo conto che le operazioni del seggio si protraggono anche in ore notturne.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 letti, dovranno accertare che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, degli elettori che, a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alla cabina.



§ 14 bis. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote (articolo 63)

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, alla quale fa espresso richiamo l'articolo 63, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote dovrà accertare che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.


In particolare il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione sia stata installata almeno una cabina che consenta un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, comma 3, della legge n. 15 del 1991).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta

segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertare che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di seguito riprodotto:



Simbolo con figura e bordo bianco su sfondo azzurro



§ 15. Custodia della sala di votazione

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve perciò disporre un'opportuna vigilanza della sala destinata alla votazione, dell'arredamento e del materiale ricevuto dal sindaco (vedi § 13). A tale scopo dà disposizioni agli agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione.

§ 16. Intesa del presidente con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione al fine di determinare l'ora per la raccolta dei voti. Raccolta del voto a domicilio

Al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, già prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti ed il presidente del seggio speciale incaricato della raccolta del voto dei degenti o dei detenuti, d'intesa col sindaco, prendano accordi con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione interessati per determinare l'ora in cui si recheranno a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti.

Analogamente, anche nei casi in cui si debba raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario venga deciso e comunicato agli elettori interessati con adeguato preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, ricordando loro che per esprimere il voto devono essere esibiti un documento valido di identificazione e la tessera elettorale. Nel caso in cui l'ufficio distaccato di

sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, la determinazione degli orari dovrà consentire, per quanto possibile, un adempimento congiunto.

È opportuno ricordare che le operazioni di votazione si chiudono definitivamente alle ore 22.00 della domenica e che a tale ora la raccolta dei voti fuori sede deve essere già conclusa, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei votanti nella sezione.



PARTE TERZA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 17. Insediamento dell'ufficio (articoli 36 e 65)

Alle ore 6.00 del giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori individuati a norma dell'art. 33 e resi noti dal sindaco al presidente mediante consegna della copia del verbale di nomina. Il presidente sceglie uno scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

Qualora gli scrutatori non siano presenti o non siano stati nominati, il presidente, a norma dell'art. 65, comma 2, provvede alla loro sostituzione nel modo indicato al § 5.

Si rammenta che per la validità delle operazioni del seggio è necessario che siano sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente (art. 36).

Pertanto, in caso di assenza di alcuni scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, **l'ufficio dovrà in ogni caso essere costituito e iniziare le operazioni, quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente.**

Quest'ultimo, naturalmente, dovrà procedere appena possibile all'integrazione dell'ufficio ammettendo in primo luogo gli scrutatori che nel frattempo si fossero presentati e sostituendo i titolari

assenti come indicato al § 5.

Alla stessa ora (6.00) del giorno di votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui è previsto dalla legge.

§ 18. Ammissione dei rappresentanti di lista (articoli 47 e 66)

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista sulla base delle dichiarazioni consegnate dal sindaco e delle designazioni che sono pervenute direttamente prima dell'inizio delle operazioni preliminari e accerta la loro identità e la regolarità della designazione che deve essere stata effettuata a norma dell'art. 47, comma 3.

Per quanto concerne il ruolo dei rappresentanti di lista in seno all'ufficio elettorale di sezione si veda il § 12.

§ 19. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione (articolo 65)

Subito dopo la costituzione dell'ufficio elettorale il presidente, fatto constatare ai componenti del seggio il regolare arredamento della sala ed il perfetto stato delle urne, provvede a far verificare ai medesimi l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, quindi lo apre e fa prendere nota nel verbale del numero che il bollo reca.

Il presidente della sezione presso la quale sono istituiti seggi speciali o distaccati, verifica altresì



che sia stato consegnato il timbro per tali seggi, senza aprire il relativo plico sigillato.

§ 20. Autenticazione delle schede (articolo 65)

Prima di procedere all'autenticazione delle schede il presidente della sezione o il presidente del seggio speciale determinano l'ora in cui si recheranno, sentite le relative direzioni, nei luoghi di cura o di detenzione per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti, o presso gli elettori ammessi al voto a domicilio e la comunicano agli altri componenti.

In relazione agli elettori ammessi al voto domiciliare, il presidente, sulla base degli elenchi consegnatigli dal sindaco unitamente al materiale occorrente per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni. In particolare provvederà ad **annotare**, a seconda dei casi:

- i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione del comune o presso altro comune della Comunità.

Saranno invece **aggiunti in calce** alle liste di sezione i nominativi degli elettori iscritti presso altre sezioni elettorali del comune o presso sezioni elettorali di altro comune della stessa Comunità ammessi al voto domiciliare nella sezione.

Il presidente – fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del pacco contenente le schede per la votazione, predisposto e sigillato dalla Provincia lo apre ed accerta il numero di schede in esso contenute.

Il presidente preleva dal pacco le schede occorrenti per la votazione in numero eguale a quello degli **elettori iscritti** nelle liste di sezione e le autentica apponendovi il bollo della sezione.

Esclusivamente nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare si conteggiano anche gli elettori assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 59 e compresi negli appositi elenchi, consegnati dal sindaco al presidente del seggio contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, si dovrà tener conto degli elettori ammessi al voto domiciliare nel senso che al numero di schede da autenticare andrà aggiunto il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma in quelle di altra sezione del comune o di altro comune della stessa Comunità e aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione, dei quali pertanto, l'ufficio di sezione sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio. **Si precisa che** al fine dell'accertamento del numero degli elettori, coloro che votano a domicilio devono essere considerati esclusivamente dall'ufficio elettorale della sezione nel quale sono originariamente iscritti. L'ufficio elettorale di sezione che ha raccolto il voto a domicilio considera tali elettori solo al fine del calcolo del numero dei votanti.

Le schede non devono essere né numerate né firmate, ma esclusivamente timbrate con il bollo della sezione.

Al termine dell'operazione di timbratura delle schede, il presidente, fatto constatare ai presenti che



l'urna destinata a raccogliere le schede autenticate è completamente vuota, vi depone tutte le schede autenticate, pronte per la votazione. Nel caso di più votazioni contemporanee depone le schede autenticate nell'apposita cassetta.

Le schede che non sono state autenticate servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste. A votazione chiusa, tali schede debbono essere inviate al tribunale o sua sezione distaccata (art. 76).

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla, lasciando aperta solo la fessura per l'introduzione delle schede votate.

§ 21. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede e del materiale occorrente per la votazione

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente della sezione procede alla consegna al presidente del seggio speciale delle schede di votazione, debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota nel verbale del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Oltre alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale il plico sigillato contenente il bollo da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione, gli appositi verbali, le liste aggiunte, i registri per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 22. Apertura della votazione (articolo 65, comma 6)

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente espone ai presenti le modalità di votazione, astenendosi però da qualsiasi esemplificazione e avvertendo gli elettori che la scheda deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore medesimo prima di uscire dalla cabina (art. 68, comma 1). Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

Tali istruzioni ed avvertenze devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne siano informati.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.



§ 23. Accesso alla sala di votazione (articoli 55, 57 e 58)

Nella sala della votazione possono essere ammessi soltanto gli elettori iscritti nella lista elettorale (art. 57, comma 1).

A tale norma si fa eccezione:

- 1) per coloro che si presentano ad esprimere il voto muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione (art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223) o di una attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967, che li dichiara elettori del comune (art. 58, comma 1, lett. b);
- 2) per gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione purché iscritti nelle liste elettorali della Comunità, quando si recano nella sala per esprimere il voto (art. 58, comma 1, lett. d);
- 3) per gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale di una certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento (art. 1, comma 1, legge n. 15 del 1991);
- 4) per gli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 55) e per gli agenti della forza pubblica che li assistono, quando si recano nella sala in caso di tumulti o disordini;
- 5) per gli ufficiali giudiziari, quando si recano nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 55);

- 6) per tutte quelle persone, infine, che devono assolvere ad incarichi previsti dalla legge, come ad es. i rappresentanti di lista, gli elettori che si recano nella sezione per accompagnare elettori fisicamente impediti ed assistere nell'espressione del voto o che accompagnano elettori per la identificazione.

Gli elettori non possono entrare armati né portare strumenti atti ad offendere (art. 57, comma 2).

Nel settore della sala destinata all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare altro elettore o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito.

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale disposizione, il presidente può, tramite gli agenti della forza pubblica, prima e durante la votazione, far sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il settore destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, il presidente può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 55.

Delle decisioni prese è dato atto nel processo verbale.

§ 24. Ammissione degli elettori alla votazione (articolo 58)

Il voto è dato dall'elettore che si presenti personalmente all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.



Possono essere ammessi a votare anche elettori che **non siano iscritti nelle liste** della sezione, e precisamente:

- 1) coloro che si presentano muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune;
- 2) i membri del seggio ed i rappresentanti di lista, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione anche se iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni della Comunità, purché muniti della tessera elettorale;
- 3) gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento (art. 1, comma 1, legge n. 15 del 1991).

Inoltre sono ammessi a votare a domicilio gli iscritti in altra sezione del comune o di altro comune della Comunità che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 7 legge regionale 22 febbraio 2008, n. 2).

I nominativi degli elettori indicati (ai numeri 1, 2, 3 e 4) vanno aggiunti in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale (art. 58, comma 2).

Per l'ammissione al voto dei degenti nei luoghi di cura, dei detenuti e per la raccolta del voto domiciliare si rinvia agli appositi paragrafi.

§ 25. Identificazione degli elettori (articolo 67)

L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) con idoneo documento munito di fotografia che corrisponda alla immagine reale dell'esibitore. Oltre ai documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione (carte di identità, passaporti, porto d'armi, libretto ferroviario, ecc.) sono da ritenersi valide le patenti di abilitazione alla guida di automezzi e le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia; inoltre, a titolo esemplificativo, sono da ritenersi valide le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi, anche se scaduti, i documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e purché consentano la precisa identificazione dell'elettore. Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento;
- 2) in mancanza di idoneo documento di identificazione, per attestazione di uno dei membri dell'ufficio a norma dell'art. 67, comma 2;
- 3) se nessuno dei componenti di seggio sia in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio (art. 67, comma 3). È da considerarsi "noto all'ufficio"



l'elettore che sia conosciuto "personalmente" da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione si effettua con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista di sezione; prima dell'apposizione della firma la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del d.P.R. n. 570 del 1960.

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare l'individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Tale annotazione dovrà essere apposta accanto alla firma dell'attestante.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti delle liste circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere con le modalità dell'art. 77.

§ 26. Presentazione della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco o dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per

la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro.

Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione del votante stesso; si prenderà nota, infine, del numero di elettori che pur essendosi presentati al seggio e avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale non hanno partecipato per qualsiasi motivo alla consultazione ovvero hanno votato soltanto per una delle consultazioni, qualora nella medesima giornata si svolgano più consultazioni elettorali. Tale ultima annotazione deve essere effettuata anche sulla lista degli elettori (paragrafo 29).

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti (§ 32), sia per escludere ogni possibilità di duplicazione di voto.

Si segnala che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla tabella B allegata al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, come modificata dai decreti del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003; per i cittadini comunitari residenti in Italia il riferimento va fatto alla tabella D del citato d.P.R. 299 del 2000, come sostituita dal decreto 16 novembre 2000.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella consultazione (art. 7 d.P.R. n. 299 del 2000) consegna, al posto della tessera elettorale, la sentenza, l'attestato o l'attestazione stessa, su cui il presidente appone l'annotazione dell'avvenuta



manifestazione di voto nonché la propria firma e il bollo della sezione; **le sentenze e le attestazioni vanno inserite nell'apposito plico** di cui all'art. 82, comma 1, lett. a).

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nell'apposito paragrafo del verbale dell'ufficio.

Il decreto legge n. 49 del 2008 convertito con la legge n. 96 del 2008, dispone che è vietato introdurre all'interno della cabina elettorale **telefoni cellulari** o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e che i trasgressori sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro. Pertanto, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature in grado di fotografare o registrare delle quali sia in possesso in quel momento. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente e restituite all'elettore dopo l'espressione del voto unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale; della presa in consegna e restituzione viene preso nota nell'apposito verbale. Non è invece consentito ai presidenti di seggio effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori o procedere ad eventuale sequestro delle apparecchiature.

§ 27. **Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto** (articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74)

Il presidente consegna all'elettore la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda facendo constatare allo stesso elettore che essa è debitamente autenticata con il bollo della sezione. La scheda di votazione deve essere consegnata **aperta** agli elettori, affinché sia possibile accertare che all'interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

L'elettore si reca, quindi, nella cabina per esprimere il voto e ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura; poi restituisce la scheda al presidente del seggio.

Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

All'atto della riconsegna il presidente verifica se la scheda è quella consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi siano segni o impronte che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, la pone nell'urna destinata a ricevere le schede votate.

Deposta la scheda nell'urna, il presidente fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda mediante l'apposizione della firma di uno scrutatore, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista di sezione.

In caso di contemporaneità con altre elezioni, il Presidente fa prendere nota sulla lista di sezione degli elettori che votano per una sola delle due elezioni. Nel registro degli elettori dovrà inoltre essere annotato il numero degli elettori che han-



no votato soltanto per una delle consultazioni.

Con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

Si rammenta che, il presidente che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto o chiunque altro glielo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del d.P.R. n. 570 del 1960).

Inoltre, la mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 309 euro (art. 99, primo comma del d.P.R. n. 570 del 1960); il presidente fa prendere immediatamente nota nel verbale di tale infrazione, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

§ 28. Casi speciali che possono verificarsi durante la votazione (articoli 55, 58, 63, 64 e 68)

1) **Caso in cui si presenta a votare un elettore fisicamente impedito (articolo 64)**

Sono da considerare elettori fisicamente impediti i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

L'accertamento dell'impedimento fisico è rimesso alla valutazione discrezionale del presidente del seggio, che deve giudicare l'effettiva sussistenza dell'impedimento basandosi sull'evidenza del caso, sull'eventuale diretta conoscenza o notorietà. Il presidente deve far annotare nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

La legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità) prevede che l'annotazione del diritto di voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione – a cura del comune di iscrizione elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice sulla tessera elettorale personale. In particolare, sulla tessera elettorale degli aventi titolo si troverà apposto un timbro, di dimensioni ridotte che circonda la sigla "AVD"; tale timbro si troverà collocato nella parte interna della tessera (sulla faccia a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure nello spazio sotto la scritta "circostrizioni e collegi elettorali").



con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il timbro AVD, la medesima dicitura va riportata a verbale, nella tabella relativa agli elettori fisicamente impediti, sotto la colonna “Motivo specifico per cui è stato autorizzato a farsi assistere”.

Quando non c'è il timbro AVD e l'impedimento non sia evidente, può essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dai funzionari medici designati per il rilascio di tali certificati dagli organi di amministrazione dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.

Il certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. In sostituzione del certificato medico, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi, ovvero il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando all'interno del libretto sia indicata la categoria “ciechi civili” e sia riportato uno dei seguenti codici: 10, 11, 15, 18, 19, 05, 06 e 07. Ognuno dei codici attesta la cecità assoluta del titolare del libretto. In tal caso il presidente dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice che attesta la cecità.

Si sottolinea che, sulla base di numerose decisioni del Consiglio di Stato (tra le quali si segnalano quelle della sezione V, 6 giugno 1990, n. 505, 30 giugno 1997, n. 768, 18 dicembre 1997, n. 1588), l'impedimento che consente di ammettere l'elettore al voto assistito è **esclusivamente** quello riconduci-

bile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori; l'elettore cioè deve essere **fisicamente** impedito ad esprimere il voto in modo autonomo. **Le infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore non consentono l'ammissione al voto con l'aiuto dell'accompagnatore.**

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio e nel contempo è presa nota nel verbale del cognome e nome dell'accompagnatore medesimo (art. 64, comma 4).

I designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati (art. 59, comma 6).

Il presidente prima di consegnare la scheda deve:

- a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertarsi, con apposita domanda, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se ne conosca il cognome e nome.

2) Caso in cui si presenta un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o attestazione del sindaco a norma dell'art. 58, lett. b)

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che si trovi in tale condizione deve:

- a) prendere visione della sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione o dell'attesta-



zione del sindaco che lo dichiara elettore del comune;

- b) far prendere nota nel relativo paragrafo del verbale delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: "Ha votato" nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, per evitare che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso comune;
- d) aggiungere i nominativi di tali elettori in calce alla lista di sezione (art. 58, ultimo comma).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

A questo proposito si avverte che per l'elettore di cui sopra non è stata inizialmente autenticata alcuna scheda, poiché non è iscritto nella lista della sezione. *È necessario quindi che, ogni qual volta ad un elettore non iscritto sia consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra prelevata dal pacco delle schede residue non autenticate.* Tale scheda viene bollata dal presidente e da questi aggiunta alle schede autenticate.

Viceversa, nessuna scheda in più deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 d.P.R. n. 299/2000) perché per essi è già stata autenticata una scheda essendo già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

- 3) **Caso in cui votano gli elettori indicati all'art. 58, lett. c) e d)**

Si tratta dei membri del seggio, dei rappresentanti delle liste dei candidati, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico **che, pur non iscritti nelle liste della sezione, siano elettori della Comunità, ovvero iscritti nelle liste elettorali di un comune della Comunità.**

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori, deve far prendere nota nell'apposito paragrafo del verbale, del cognome e nome dell'elettore che ha chiesto di votare.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti delle liste dei candidati non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale, attestante che sono elettori di un comune; sulla tessera viene apposto il timbro della sezione e la data.

Anche le schede consegnate a questi elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente punto 2.

I nominativi di tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di sezione.

4) **Caso in cui votano elettori non deambulanti (articolo 63)**

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in una sede **priva di barriere architettoniche.**

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori, deve:

a) **accertarsi** che l'elettore sia in possesso della tes-



sera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;

- b) **far prendere nota**, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento, dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

L'elettore non deambulante esprime il voto nella cabina ovvero al tavolo appositamente allestito.

Le schede, consegnate agli elettori di cui trattasi, devono essere prelevate da quelle autenticate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati al precedente punto 2.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, legge n. 15 del 1991).

I nominativi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 1, comma 4, legge n. 15 del 1991).

5) Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, l'abbia deteriorata (articolo 68, comma 2)

In tali eventualità l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, previa restituzione di quella precedentemente consegnata.

Quando il deterioramento sia stato causato dall'elettore medesimo, **non** può essere consegnata una terza scheda.

Il presidente scrive all'esterno della scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", vi appone la sua firma e la ripone in un apposito plico.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalle schede autenticate, previa annotazione sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra da prelevarsi dalle schede residue non autenticate, nei modi già indicati al punto 2.

6) Caso in cui l'elettore non vota dentro la cabina (articolo 64, comma 2)

Nel caso in cui l'elettore non voti nella cabina, la scheda è annullata ed allegata al verbale, nel quale viene preso nota di tale fatto.

L'elettore non è più ammesso al voto.

7) Caso in cui l'elettore indugia artificialmente nell'espressione del voto (articolo 55, comma 6)

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo occorrente per l'espressione del voto. **Non è ammissibile che tale operazione si prolunghi più dello stretto necessario con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.**

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto va annullata ed inclusa nell'apposito plico; nel verbale va fatta apposita annotazione. *Nel contempo un'altra scheda deve essere prelevata da quelle residue non autenticate e, dopo essere stata bollata, deve essere aggiunta alle schede autenticate, in sostituzione di quella annullata.*



L'elettore non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 55, di ciò deve essere dato atto nel verbale.

8) Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda non conforme a quelle previste dall'art. 39, o mancante del bollo (articolo 68, ultimo comma)

La scheda non conforme a quella prescritta dall'art. 39 o mancante del bollo è restituita dall'elettore e non deve essere posta nell'urna; è invece immediatamente vidimata dal presidente e da almeno altri due componenti dell'ufficio ed allegata al verbale nel quale deve essere annotato il cognome e nome dell'elettore. Ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede scrutinate (art. 76, comma 1, lett. d) si deve prendere nota di tale fatto anche nella lista sezionale a fianco del nominativo dell'elettore, **il quale non può più votare.**

Tali schede sono custodite dal presidente in un apposito plico.

9) Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione è fatta sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore, affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (articolo 76, comma 1, lett. d).

10) Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto (articolo

68, comma 4)

Anche in questo caso dovrà farsi speciale annotazione sul verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente dovrà denunciare tali elettori e gli elettori di cui al punto 9. agli effetti dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 99 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

§ 29. Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto (articoli 59, 60, 61 e 62) e degli elettori presso il loro domicilio (articolo 62 bis)

I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo del ricovero o di detenzione purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune dove è situato l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione, a condizioni che presso tali strutture sia stata istituita una **sezione ospedaliera** (negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti), o di un **seggio speciale** (negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva) ovvero un **ufficio distaccato di sezione** (negli ospedali e nelle case di cura con meno di 100 posti letto).

Per l'esercizio di voto questi elettori devono presentare sia la tessera elettorale sia l'attestazione del sindaco prevista dall'articolo 59, comma 3, lett. b). Tale attestazione deve essere ritirata e allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.



Per le sezioni ospedaliere, i seggi speciali e gli uffici distaccati di sezione il sindaco deve consegnare oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 59 rispettivamente nella sezione ospedaliera, nel seggio speciale ovvero nell'ufficio distaccato di sezione.

A tale proposito è da tener presente che l'elettore non compreso nel predetto elenco ma in possesso della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco prevista dall'art. 59, ha diritto di votare, in quanto l'elenco stesso non è prescritto dalla legge ma viene adottato per agevolare il compito degli uffici di sezione. Qualora nel luogo di cura siano istituite più sezioni, è opportuno che, prima di ammettere l'elettore al voto, il presidente disponga che venga accertato se tale elettore sia compreso nell'elenco di un'altra sezione. Le schede da consegnare agli elettori non compresi negli elenchi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità al § 28, numero 2.

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella loro dimora, previa dichiarazione di volontà in tal senso fatta pervenire al sindaco nel periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Per le elezioni della Comunità le disposizioni sul voto domiciliare contenute nell'art. 62-bis che rinvia all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1,

convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato successivamente dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, si applicano solo nel caso in cui i predetti soggetti dimorino nell'ambito del territorio della Comunità per cui sono elettori. Il voto di tali elettori viene raccolto da un ufficio distaccato di sezione, a meno che la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, non disponga con proprio provvedimento che tale voto venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori. Per le modalità si veda il successivo punto 7).

1) Votazione nelle sezioni istituite in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto (sezione ospedaliera)

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, si rinvia a quanto illustrato ai *paragrafi precedenti*.

Gli elettori iscritti nelle liste di tali sezioni votano previa esibizione della tessera elettorale. Gli elettori non iscritti nelle liste della sezione ospedaliera e ammessi a votare nella sezione stessa in base all'art. 59, per votare debbono esibire oltre alla tessera elettorale, l'attestazione prevista al comma 3, lett. b), dell'art. 59. Tale attestazione deve essere ritirata e allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Per le sezioni ospedaliere il sindaco deve consegnare (§ 13), oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio (art. 39), anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 59.



In proposito è da tener presente che se un elettore, in possesso della tessera elettorale, ma non compreso nel predetto elenco si presentasse per votare, il presidente **dovrà senz'altro ammetterlo al voto**, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma adottato per agevolare il compito degli uffici di sezione.

Qualora nel luogo di cura siano istituite più sezioni, il presidente potrà opportunamente disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se tale elettore sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare a tali elettori non compresi nell'elenco dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità indicate al § 28, numero 2.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere ai sensi dell'art. 59 sono iscritti a cura del presidente nella lista della sezione medesima.

In caso di elezioni contemporanee con l'elezione degli organi della Comunità, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano solo per le elezioni della Comunità. Nel registro degli elettori dovrà inoltre essere annotato il numero degli elettori che hanno votato soltanto per le consultazioni relative agli organi della Comunità.

Per la votazione degli elettori impossibilitati a muoversi, provvederà il seggio speciale previsto dall'art. 60 (vedi n. 3).

2) Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 letti (ufficio distaccato di sezione)

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto per-

sonalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, secondo quanto stabilito dall'art. 62, il presidente della sezione, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'**ufficio distaccato** della sezione – che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio – si recherà presso l'istituto (o gli istituti) di cura per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni del presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10 per cento.

Come anticipato, gli **elettori degenti** ammessi a votare nell'ufficio distaccato di sezione in base all'art. 59, per votare devono esibire oltre alla tessera elettorale, l'attestazione prevista dall'articolo 59, comma 3, lett. b). Tale attestazione deve essere ritirata e allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Per gli uffici distaccati di sezione il sindaco deve consegnare (§13) oltre agli oggetti e alle carte oc-



correnti per le operazioni dell'ufficio (art. 39) anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nell'ufficio distaccato di sezione ai sensi dell'art. 59.

A tale proposito è da tener presente che l'elettore non compreso nel predetto elenco ma in possesso della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco prevista dall'art. 59, ha diritto di votare, in quanto l'elenco stesso non è prescritto dalla legge ma viene adottato per agevolare il compito degli uffici di sezione. Qualora nel luogo di cura siano istituite più sezioni, è opportuno che, prima di ammettere l'elettore al voto, il presidente disponga che venga accertato se tale elettore sia compreso nell'elenco di un'altra sezione. Le schede da consegnare agli elettori non compresi negli elenchi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità al § 28, numero 2.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in **buste separate per ogni luogo di cura**.

Il presidente, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (vedi § 13), nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione

dei numeri delle tessere dei votanti.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi al voto, si richiama quanto indicato al precedente *n. 1* a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota, nella apposita lista aggiunta, degli elettori che votano; tale lista deve essere allegata a quella della sezione. In caso di elezioni contemporanee con l'elezione degli organi della Comunità, il presidente deve prendere nota sulla lista degli elettori che votano solo per una delle elezioni. Nel registro degli elettori dovrà inoltre essere annotato il numero degli elettori che hanno votato soltanto per le elezioni della Comunità.

Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati distinti verbali in duplice copia.

3) Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto (seggio speciale)

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di



cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal **seggio speciale** previsto dall'art. 61.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria, si recherà presso il luogo di cura, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10 per cento.

Come anticipato, gli **elettori** degenti ammessi a votare nell'ufficio distaccato di sezione in base all'art. 59, per votare devono esibire oltre alla tessera elettorale, l'attestazione prevista dall'articolo 59 comma 3 lett. b). Tale attestazione deve essere ritirata e allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Per i seggi speciali il sindaco deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio speciale ai sensi dell'articolo 59.

A tale proposito è da tener presente che l'elettore non compreso nel predetto elenco ma in possesso della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco prevista dall'art. 59, ha diritto di votare, in quanto l'elenco stesso non è prescritto dalla legge ma viene adottato per agevolare il compito degli uffici di sezione. Qualora nel luogo di cura siano istituite più sezioni, è opportuno che, prima di ammettere l'elettore al voto, il presidente disponga che venga

accertato se tale elettore sia compreso nell'elenco di un'altra sezione. Le schede da consegnare agli elettori non compresi negli elenchi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità al § 28, numero 2.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (§ 13), nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.) **che comprende anche il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché registri per l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti.**

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente del seggio speciale deve prendere



nota, sull'apposita lista aggiunta, degli elettori che votano; tale lista deve essere allegata a quella della sezione. In caso di elezioni contemporanee, il presidente deve prendere nota sulla lista degli elettori che votano solo per una delle elezioni. Nel registro degli elettori dovrà inoltre essere annotato il numero degli elettori che hanno votato soltanto per le elezioni della Comunità.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione **devono invece essere compilati distinti verbali in duplice copia.**

A norma dell'art. 61 i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

4) **Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina in base all'art. 60, ultimo**

comma (seggio speciale)

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 letti, i quali a giudizio della direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione dal **seggio speciale** previsto dall'art. 61 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà al capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina accompagnata dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Come anticipato, gli **elettori** degenti ammessi a votare nell'ufficio distaccato di sezione in base all'art. 59, per votare devono esibire oltre alla tessera elettorale, l'attestazione prevista dall'articolo 59, comma 3, lett. b). Tale attestazione deve essere ritirata e allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed essere introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori



degenti impossibilitati a recarsi in cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, porteranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.) **che comprende anche il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché registri per l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti.**

Con riguardo agli elenchi sopra citati si richiama quanto è indicato al precedente *n. 1* a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti. Inoltre il presidente deve prendere nota degli elettori che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

In caso di elezioni contemporanee, il presidente deve prendere nota sulla lista degli elettori che votano solo per una delle elezioni. Nel registro degli elettori dovrà inoltre essere annotato il numero degli elettori che hanno votato soltanto per le elezioni della Comunità. Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, sarà compilato apposito verbale, in duplice copia.

A norma dell'art. 61, i compiti del seggio spe-

ciali sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei ricoverati, nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

5) Voto dei detenuti

I detenuti non privati del diritto elettorale, per poter esercitare il diritto di voto con le modalità che saranno illustrate al numero seguente, devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui all'art. 59, comma 3, lettera b). Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Si ricorda inoltre che per i seggi speciali il sindaco deve consegnare oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 59.

A tale proposito è da tener presente che l'elettore non compreso nel predetto elenco ma in possesso della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco prevista dall'art. 59, ha diritto di votare, in quanto l'elenco stesso non è prescritto dalla legge ma viene adottato per agevolare il compito degli uffici di



sezione. Le schede da consegnare agli elettori non compresi negli elenchi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità al § 28, numero 2.

6) Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva (seggio speciale)

Il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal **seggio speciale** previsto dall'art. 61.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

In un'apposita busta sono portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli aventi diritto al voto detenuti nei luoghi di cui sopra, maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in **buste separate per ogni luogo di detenzione**.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (§13), nonché il materiale occorrente per la

votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di detenzione, nonché registri per l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti. Inoltre il presidente deve prendere nota degli elettori che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

In caso di elezioni contemporanee, il presidente deve prendere nota sulla lista degli elettori che votano solo per una delle due elezioni. Nel registro degli elettori dovrà inoltre essere annotato il numero degli elettori che hanno votato soltanto per una delle consultazioni.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati, in duplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 61, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e **cessano** non appena le schede



votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Sul verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

7) votazione degli elettori presso il loro domicilio (ufficio distaccato di sezione)

Ai sensi dell'art. 62-bis che rinvia all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato successivamente dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono chiedere al sindaco del comune di iscrizione elettorale, con apposita dichiarazione di volontà (in carta libera) che deve essere fatta pervenire nel periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicando l'indirizzo e possibilmente un recapito telefonico. Alla domanda devono essere allegati copia della tessera elettorale nonché un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato degli orga-

ni dell'Azienda sanitaria locale di data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione. Tale certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 del sopra citato decreto (gravissima infermità e intrasportabilità) con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito (AVD), il predetto certificato attesterà anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Per le **elezioni della Comunità** le disposizioni sul voto domiciliare si applicano **solo nel caso in cui i predetti soggetti dimorino nell'ambito del territorio della Comunità per cui sono elettori**. La domanda di ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Il sindaco, verificata la regolarità e la completezza della domanda, inserirà i nominativi dei predetti elettori in appositi elenchi rilasciando loro un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei medesimi. In particolare saranno formati:

- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nella sezione di iscrizione;
- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni del comune;
- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori iscritti presso sezioni elettorali di altro comune della stessa Comunità e ammessi al



- voto domiciliare nell'ambito della sezione;
- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare in altri comuni della Comunità.

In ogni elenco vengono distinti gli elettori di genere maschile da quelli di genere femminile, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimorano. Gli elenchi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione il giorno antecedente a quello della votazione unitamente agli altri elenchi previsti, al materiale occorrente per le operazioni del seggio e ad un **bollo di sezione** in più con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Il presidente, sulla base degli elenchi consegnati dal sindaco unitamente al materiale occorrente per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni. In particolare provvederà ad annotare:

- i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione del comune.

I nominativi degli elettori iscritti presso altre sezioni dello stesso comune o presso sezioni elettorali di altro comune della stessa Comunità ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione, per i quali quindi la sezione dovrà raccogliere il voto, saranno invece **aggiunti in calce** alle liste di sezione.

Dovrà altresì, conseguentemente provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti alla sezione, cui va aggiunto il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione.

I sindaci di comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un altro comune del territorio della Comunità, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente con l'assistenza di uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario.

Il voto domiciliare viene raccolto dalla sezione, a meno che la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, non disponga con proprio provvedimento che tale voto venga raccolto nel seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Poiché le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni del presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta



possono presenziare alla raccolta del voto a domicilio.

Al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, già prima della costituzione del seggio, nei casi in cui il presidente della sezione debba raccogliere il voto a domicilio, l'orario di tale raccolta venga definito e comunicato agli elettori interessati con sufficiente anticipo, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, ricordando loro che per esprimere il voto sarà necessario esibire la tessera elettorale ed un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il presidente della sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, la determinazione degli orari dovrà essere fatta in modo tale da consentire, per quanto possibile, un adempimento congiunto.

Il presidente porterà con sé, in una apposita busta, le schede autenticate per la votazione, in un numero pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio maggiorato di una scorta adeguata. Oltre alle schede, porterà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare predisposti dal comune, il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.), che comprende anche **il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti.**

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno inserite in una altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente

ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota, a fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, degli elettori che votano e il numero della tessera elettorale. In caso di elezioni contemporanee con l'elezione degli organi della Comunità, il presidente deve prendere nota sulla lista degli elettori che votano solo per una delle elezioni. Nel registro degli elettori dovrà inoltre essere annotato il numero degli elettori che hanno votato soltanto per le elezioni della Comunità.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dal comune concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare se ritirate dai presidenti di sezione saranno allegate agli atti d'ufficio. Tali attestazioni potranno anche essere trattate dagli elettori.

Nell'apposito verbale verranno registrati sia i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, sia di coloro il cui voto viene raccolto dalla sezione ma che risultano iscritti in altra sezione dello stesso comune o in altro comune della stessa Comunità. Per coloro il cui voto viene raccolto dalla stessa sezione elettorale di iscrizione, a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale verrà annotata la particolare modalità di voto e nel registro, maschile e femminile, dei votanti iscritti nelle liste sezionali verrà annotato il numero della loro tessera elettorale. I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto nella sezione ma che risultano iscritti in altra sezione dello stesso comune o di altro comune della Comunità, **saranno aggiunti in calce alla lista**



sezionale ed in calce al predetto registro sarà annotato il numero della loro tessera elettorale.

Nel verbale verranno registrati inoltre i nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, riportando le generalità di quest'ultimo e effettuando apposita annotazione nella tessera elettorale del medesimo.

Il presidente dovrà fare in modo, con ogni mezzo idoneo, di assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. Il presidente e gli altri componenti l'ufficio nonché i rappresentanti di lista che abbiano chiesto di essere presenti alla raccolta del voto a domicilio dovranno garantire il massimo diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del predetto elettore.

§ 30. Operazioni da compiersi durante la votazione oltre a quelle indicate nei paragrafi precedenti

Per rendere spedite le operazioni di scrutinio e, in generale, per agevolare il buon andamento dei compiti del seggio, i presidenti dovranno disporre che nel corso della giornata e comunque prima della chiusura della votazione siano curati i seguenti adempimenti:

- verificare frequentemente e con cura la corrispondenza degli elettori iscritti nella lista che hanno votato con i numeri di tessere elettorali annotati negli appositi registri. Tale adempimento è indispensabile affinché il numero dei

- votanti possa essere accertato e comunicato agli orari stabiliti (11.00-17.00-22.00) senza errori o ritardi;
- far votare gli elettori di cui alle lettere c) e d) dell'art. 58, nei momenti di minor afflusso e far scrivere immediatamente i nominativi in calce alla lista;
 - curare l'iscrizione, in calce alla lista di sezione e con numero progressivo, degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza o di un'attestazione del sindaco (art. 58, lett. b);
 - far timbrare ogni foglio del verbale e compilare tutti i paragrafi ed i quadri in esso compresi, quando il caso previsto si verifica;
 - far trascrivere nelle tabelle di scrutinio i nominativi dei candidati e la descrizione dei contrassegni di lista;
 - far completare tutti i modelli e la serie di buste col nome del comune, col numero della sezione e, dove richiesto, con il bollo della sezione e con gli altri dati prescritti;
 - mantenere confezionate le schede non autenticate e annotare il loro prelevamento ogniqualvolta serva reintegrare il numero di quelle autenticate prima dell'inizio della votazione.

§ 31. Chiusura della votazione (articolo 75)

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22.00 indistintamente per tutte le sezioni.

Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.



Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 32. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 76)

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro dopo aver sgombrato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare, si raccomanda ai presidenti di **raccogliere tutte le matite copiative** utilizzate per la votazione e di custodirle personalmente dopo averne controllato il numero.

Quindi provvede:

- a) a **sigillare** l'urna contenente le schede votate;
- b) ad accertare il numero degli elettori della sezione;
- c) **ad accertare il numero dei votanti**, rilevando il dato dalla lista autenticata utilizzata per la votazione (art. 76, lett. c) e tenendo conto degli elettori ammessi a votare in base all'art. 58, lett. b), c) e d), degli elettori non deambulanti non iscritti nelle liste della sezione che però hanno votato nella sezione, degli elettori non iscritti nelle liste della sezione ammessi al voto domiciliare, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti, nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva,

per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere conteggiati anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 59.

In proposito, al fine della corretta compilazione del verbale occorre ricordare che i "votanti" sono gli elettori che hanno votato, mentre gli "elettori" sono i cittadini iscritti a vario titolo nelle liste elettorali della sezione.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà distinto in maschi e femmine;

- d) a controllare la rispondenza tra il numero dei votanti comprensivo degli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 58, lett. b), c), e d), degli elettori non deambulanti e degli elettori ammessi al voto domiciliare, aggiunti in calce alla lista perché non iscritti nella sezione, ed il numero complessivo delle tessere elettorali dei votanti risultante dall'apposito registro;
- e) a controllare la rispondenza del numero degli elettori iscritti che **non** hanno votato con quello delle schede autenticate, ma non utilizzate nella votazione, tenendo conto anche delle schede non restituite o restituite senza il bollo (art. 76, lett. d);
- f) a formare il plico n. 1 diretto al Tribunale contenente le liste che sono servite per la votazione (**dopo essere state vidimate dal presidente e da due scrutatori**), i registri utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti e tutte le schede autenticate e non utilizzate, nonché tutte le schede non autenticate (art. 76, lett. e). Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti, per le sezioni alle



quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e per le sezioni che hanno raccolto il voto domiciliare vanno inserite nel plico n. 1 anche le liste aggiunte nelle quali sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato ai sensi dell'articolo 59, nonché i registri utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale. Anche tali liste devono essere vidimate su ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. Saranno inoltre inseriti gli elenchi, predisposti dal comune, relativi agli elettori ammessi al voto domiciliare;

- g) a sigillare il plico n. 1 con il bollo e la firma di tutti i componenti l'ufficio ed a farlo immediatamente recapitare al sindaco del comune per il successivo inoltrare al Tribunale;
- h) a racchiudere il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autentiche e a sigillare la medesima; il materiale che non trovasse posto nell'urna sarà conservato in un apposito pacco sigillato. Nel caso di più votazioni contemporanee tutto il materiale sarà racchiuso in pacchi sigillati;
- i) a rinviare le operazioni alle ore 7.00 del mattino successivo e provvedere alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito trattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- l) a sciogliere l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

§ 33. Adempimenti conclusivi delle operazioni previste per la domenica

Compiuti nell'ordine gli adempimenti descritti al paragrafo precedente e fattane prendere nota nel verbale seguendo le indicazioni del modello a stampa, il presidente, dopo aver accertato che tutti gli accessi e le aperture della sala di votazione risultino regolarmente chiusi dall'interno, tranne naturalmente la porta d'uscita, con l'ausilio dei membri dell'ufficio provvede a sigillare tutti gli infissi con le apposite strisce disponendole in maniera tale che qualsiasi spostamento degli infissi provochi la rottura della carta. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Analoghe operazioni verranno compiute sulla parte esterna della porta di accesso non appena tutti saranno usciti dalla sala di votazione.

Per la vigilanza esterna della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica di servizio al seggio.



PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 34. Ricostituzione dell'ufficio ed operazioni preliminari allo scrutinio

Alle ore sette del lunedì successivo alla votazione il presidente, ricostituito l'ufficio con le formalità già descritte al § 17 e constatata l'integrità dei sigilli apposti la sera prima, invita i rappresentanti di lista presenti ad assistere alle operazioni elettorali e a prendere il posto loro assegnato.

Successivamente il presidente distribuisce gli incarichi agli scrutatori per l'effettuazione delle operazioni di scrutinio. A tal fine estrae a sorte fra gli scrutatori, esclusi il vicepresidente ed il segretario, il nominativo di quello che dovrà estrarre dall'urna le schede votate; quindi incarica un altro scrutatore ed il segretario del seggio di registrare separatamente sulle tabelle di scrutinio i voti che saranno rilevati dalle schede. Il vicepresidente e l'ultimo scrutatore avranno il compito, alternativamente, di assistere il presidente nel controllo delle schede spogliate. Il vicepresidente se necessario potrà eventualmente sostituire il presidente ai sensi dell'art. 35, comma 2.

Consegue, pertanto, che per le operazioni di scrutinio è richiesta la contemporanea presenza di almeno cinque membri dell'ufficio e cioè: il presidente o il vicepresidente, il segretario e tre scrutatori. È ovvio che il vicepresidente, quando non esercita le funzioni del presidente, potrà sostituire o lo scrutatore che assiste allo spoglio delle schede o quello incaricato della registrazione dei voti; non potrà invece sostituire né lo scrutatore designato

dalla sorte ad estrarre dall'urna le schede votate, né il segretario.

Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico oltreché, naturalmente, ai rappresentanti di lista (si veda C.d.S. sezione V, 11 aprile 1996 n. 406; T.A.R. Trento, 2 luglio 1999, n. 222). In base a quanto deciso dal supremo organo di giustizia amministrativa il principio della pubblicità delle operazioni di scrutinio deriva direttamente dal principio di sovranità popolare sancito dall'art. 1 della Costituzione, e si ricava da tutte quelle disposizioni delle leggi elettorali che sottintendono la possibile presenza del pubblico, come quelle che impongono di enunciare o leggere determinati risultati o risultanze "ad alta voce", o che prevedono che il presidente dell'ufficio "proclami" appunto i risultati (v. art. 78, comma 2).

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone di cui al § 23.

§ 35. Spoglio e registrazione dei voti

Il procedimento di spoglio è descritto dall'art. 78 e deve svolgersi senza interruzione entro le ore 12.00 del giorno stesso. Al fine di rendere più spedite le operazioni, i presidenti dovranno adottare i seguenti accorgimenti:

- a) lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ogni scheda e la consegna al presidente, il quale enuncia ad alta voce il nome del candidato presidente votato ed i voti in essa contenuti (voto di lista e singoli voti di preferenza); contemporaneamente un altro



- scrutatore e il segretario annotano, separatamente, nelle tabelle di scrutinio, i voti proclamati;
- b) il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la aggiunge a quelle già esaminate di eguale espressione. Il presidente disporrà affinché le schede che contengono **voti validi solo per il candidato alla carica di presidente** siano raggruppate per ciascun candidato separatamente dalle schede contenenti anche altri voti (ad esempio un voto valido per una lista del medesimo collegamento) essendo necessario indicare tale dato nel verbale delle operazioni del seggio;
 - c) le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto (bianche) e anche quelle contestate per qualsiasi motivo, devono essere **immediatamente** vidimate da almeno due componenti l'Ufficio;
 - d) ad ogni voto registrato il segretario enuncia ad alta voce il totale dei voti raggiunti dal candidato alla carica di Presidente, da ciascuna lista e dai candidati alla carica di componente dell'assemblea ed il terzo scrutatore, che tiene il secondo esemplare della tabella di scrutinio, conferma detto numero ripetendolo ad alta voce. In caso di discordanza, il presidente fa eseguire immediatamente i necessari controlli.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si rammenta che la vigente normativa non consente che schede siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. È

vietato quindi estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati (art. 78, comma 3).

Nell'effettuare lo scrutinio si tengano presenti le seguenti indicazioni relative all'espressione del voto da parte degli elettori.

Ogni elettore può (art. 70):

a) tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di presidente sia sul contrassegno di una delle liste collegate a tale candidato;

In questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di presidente sia in favore della lista ad esso collegata;

b) tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul simbolo di una lista.

In questo caso il voto si intende validamente espresso non solo per la lista, ma anche a favore del collegato candidato alla carica di presidente;

c) tracciare, con la matita copiativa, un segno un voto sul nome di un candidato alla carica Presidente senza segnare alcun contrassegno di lista;

In tal caso, l'elettore esprime un voto valido **per il solo candidato presidente votato** ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate. Si tenga presente che in questo caso nelle tabelle di scrutinio **non deve essere segnato** alcun voto per la lista o le liste collegate, poiché ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) il totale dei voti validi del candidato alla carica di presidente costituisce il voto di gruppo della lista o delle liste collegate;



d) esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di componente dell'assemblea segnando, sull'apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, i nominativi dei candidati preferiti **appartenenti alla lista compresa nel corrispondente spazio**, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votato **anche** il candidato alla lista di presidente nonché la lista cui appartiene il candidato votato.

Inoltre se l'elettore ha segnato più contrassegni di liste collegate al medesimo candidato alla carica di presidente, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati indicati (art. 79, comma 3, lettera b), oltre che al candidato alla carica di presidente collegato.

Si tenga presente, inoltre, che:

- 1) ogni elettore può esprimere **fino a due voti di preferenza** (art. 70, comma 2), **senza alcun vincolo di genere**;
- 2) la preferenza, per essere valida, deve essere espressa, esclusivamente, per i candidati compresi nella lista votata (art. 70, comma 2);
- 3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima;
- 4) sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata (art. 80, comma 5);
- 5) in caso di identità di cognome fra candidati, si

deve sempre scrivere il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita;

- 6) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (art. 70 comma 2);
- 7) i candidati potranno essere indicati anche con il soprannome o il nome volgare, purché siano chiaramente identificabili.

Non è ammesso il voto disgiunto (e cioè tracciare con la matita copiativa un segno sul nominativo di un candidato alla carica di presidente e un altro segno su una lista non collegata al candidato – presidente votato). Infatti ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera c) e d) sono nulli i voti contenuti nelle schede:

1. nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di presidente;
2. nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di presidente e un voto per una delle liste ad esso non collegate.

§ 36. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 79 e 80)

L'esercizio del voto costituisce un diritto fondamentale del cittadino per cui deve essere adottata un'interpretazione diretta a ricercare l'effettiva volontà dell'elettore, per evitare l'annullamento del voto e quindi l'inefficacia dell'espressione della volontà degli elettori, riducendo così al minimo la di-



spersione dei suffragi.

Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce l'attribuzione del voto.

Lo stesso legislatore ha ribadito questi concetti con la norma di cui al comma dell'art. 79, comma 1, laddove testualmente è detto che “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore”, e al comma 3 lettera a) del medesimo articolo, che recita: “sono nulli i voti ...” solo quando sia provato “in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.

Gli articoli 79 e 80, sui quali è richiamata la particolare attenzione del presidente e dei membri dell'ufficio elettorale, enunciano i casi di nullità della scheda, dei voti in essa contenuti o di inefficacia dei medesimi. In particolare:

I. Le schede sono nulle:

- a) quando non sono quelle prescritte dall'art. 39 o, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portano il bollo richiesto dall'art. 65;
- b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengono altre indicazioni.

II. Sono nulli tutti i voti contenuti in schede:

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere;

- b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni.
Si tenga presente che se l'elettore segna più contrassegni di liste collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente, ma scrive una o più preferenze per i candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è da attribuire alla lista di appartenenza dei candidati indicati (art. 79, comma 3, lettera b) e, in ogni caso, al candidato alla carica di Presidente collegato alle liste;
- c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di Presidente;
- d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di presidente ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.

III. Sono nulle le preferenze:

a) nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (art. 80 comma 3);

b) espresse mediante il numero anziché scrivendo nome e cognome o cognome e nome del candidato.

Pare opportuno precisare che, essendo stata **soppressa la facoltà** di esprimere il voto di preferenza a **mezzo di numeri** e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto scrivendo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 79, comma 1, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque



di individuare il candidato prescelto.

IV. Sono inefficaci le preferenze:

- a) espresse per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata;
- b) espresse in eccedenza a due;
- c) espresse per un candidato alla carica di Presidente.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo, non contengano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura.

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; è rimesso quindi alla sensibilità del presidente il compito di vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare **senza fondato motivo** incidenti e contestazioni per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

I voti contestati, sia quelli per il candidato presidente che quelli per la lista e la preferenza, devono essere indicati nel verbale in base ai motivi della contestazione.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ogni lista, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Devono essere indicati nel verbale anche i voti di preferenza contestati, raggruppandoli per candidato e, per ogni candidato, per i motivi di conte-

stazione; devono essere indicate nel verbale anche le relative decisioni del presidente, precisando per ogni candidato i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede contestate e quelle contenenti voti contestati devono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti dell'ufficio (art. 77).

§ 37. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articoli 81 e 82)

Ultimato lo scrutinio, il presidente fa contare tutte le schede votate e registrate nelle tabelle di scrutinio e nei verbali e verifica se il totale di queste schede corrisponde al totale risultante dalla sommatoria dei voti validi registrati per i candidati presidente, delle “schede bianche”, delle “schede nulle” e di quelle che contengono solo voti nulli.

Il presidente, ultimati i controlli di cui sopra, fa numerare da due scrutatori le schede ai sensi dell'art. 81 dando un ordine progressivo per ciascuno dei seguenti cinque gruppi:

1. schede contenenti voti validi;
2. schede contenenti voti contestati ma assegnati;
3. schede contenenti voti nulli o contestati ma non assegnati;
4. schede nulle;
5. schede bianche.

Uno scrutatore ed il segretario completano la scritturazione del verbale, seguendo le istruzioni del presidente che dichiara il risultato dello scrutinio, dopo di che si provvede alla formazione dei seguenti plichi:



a) in tutte le sezioni:

* *plico numero 2* diretto all'Ufficio centrale (questo plico non viene formato dalla prima sezione del comune ove ha sede la Comunità con meno di 15 sezioni, che funge da Ufficio centrale);

* *plico numero 3* diretto alla segreteria della Comunità;

* *plico numero 4* diretto alla segreteria della Comunità;

b) presso l'Ufficio centrale dei comuni aventi più di 15 sezioni e nella prima sezione del comune ove ha sede la Comunità con meno di 15 sezioni, che funge da Ufficio centrale:

* *plico numero 5* uno per sezione da inserire nel plico n. 6;

* *plico numero 6* diretto alla Provincia;

* *plico numero 7* diretto alla segreteria della Comunità.

N.B.: All'esterno di ogni busta (plico) deve essere indicato il materiale che la stessa è destinata a contenere.

§ 38. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune

I plichi devono essere consegnati **personalmente** dal presidente di sezione o, per sua delega scritta, da uno scrutatore, **al sindaco del comune**, il quale ne rilascia ricevuta e provvede al loro inoltro agli uffici destinatari (art. 71, comma 3).

L'art. 78 stabilisce che le operazioni di scrutinio

(spoglio e registrazione dei voti) devono svolgersi senza interruzione dalle ore 7.00 alle ore 12.00 del lunedì successivo al giorno di votazione.

Non appena ultimate le operazioni di scrutinio il Presidente deve disporre l'esecuzione di tutti gli adempimenti complementari (chiusura e firma del verbale – formazione dei plichi – recapito dei plichi – riconsegna dei locali e del materiale non utilizzato al Sindaco ecc.).

Si richiama l'attenzione del Presidente di seggio, degli scrutatori e del segretario sulle responsabilità nelle quali possono incorrere per il mancato, intempestivo o irregolare adempimento di quanto sopra.

Il Presidente, terminate le operazioni di competenza dell'ufficio di sezione, provvede alla riconsegna al Sindaco o ad un suo delegato dei locali e dell'arredamento del seggio, degli stampati, della cancelleria e dell'altro materiale di stampa eventualmente non utilizzato.

Della riconsegna del materiale di cui sopra, delle urne e dell'arredamento della sala, nonché di quant'altro è di pertinenza del Comune deve essere redatto verbale in duplice copia di cui una copia resterà in Comune e l'altra è trattenuta dal Presidente.



PARTE QUINTA OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

§ 39. Costituzione e funzionamento dell'Ufficio centrale (articoli 36, 34, 35, 83 e 85 e deliberazione della Giunta n. 1755 del 2010)

Secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 del 30 luglio 2010 "Modalità per l'attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e dei 3/5 dei componenti dell'assemblea delle Comunità", per le Comunità nelle quali sono istituite **fino a 15 sezioni**, le funzioni di Ufficio centrale sono assicurate dalla sezione n. 1 del comune ove ha sede la Comunità o il Comprensorio se la Comunità non è ancora costituita.

Per le altre Comunità, nelle quali sono istituite **più di 15 sezioni**, l'Ufficio centrale, è costituito ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del DPR n. 1/L e si avvale del supporto operativo della Comunità, ove già costituita, o del corrispondente Comprensorio, se la Comunità non è ancora costituita.

L'Ufficio centrale verrà insediato in un locale dotato della strumentazione tecnica (calcolatrici o PC e del personale eventualmente necessario per il loro utilizzo) utile all'Ufficio.

L'art. 85 stabilisce che l'Ufficio centrale venga insediato alle ore 10.00 del lunedì; tuttavia, qualora la prima sezione che svolge le funzioni di Ufficio centrale non avesse per tale ora ultimato le operazioni di propria competenza, il presidente procederà al completamento di tali operazioni e incaricherà uno

scrutatore per il ricevimento del plico n. 2 che, nel frattempo, i presidenti delle altre sezioni dovessero consegnare o far consegnare. Il medesimo scrutatore riceverà gli analoghi plichi che perverranno dopo l'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

Per lo stesso incarico il presidente dell'Ufficio centrale nelle Comunità con più di 15 sezioni delegherà un componente dell'Ufficio medesimo.

L'Ufficio centrale, non appena costituito, darà inizio alle operazioni di propria competenza, anche se per quell'ora non siano ancora giunti i plichi di tutte le sezioni e proseguirà le operazioni medesime fino al loro compimento.

Dopo le ore 12.00 del lunedì, il presidente dell'Ufficio centrale avrà cura di far assumere informazioni, a mezzo del sindaco, per conoscere se, tenendo conto della distanza delle sezioni ritardatarie dalla sede dell'Ufficio centrale, lo stato dei lavori delle medesime possa garantire la consegna del plico n. 2 entro le ore 14.00 dello stesso lunedì o comunque entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori di competenza dell'Ufficio centrale, qualora questo si trovi ancora impegnato nella registrazione dei dati relativi alle altre sezioni.

Se tali condizioni non dovessero verificarsi o se, per causa di forza maggiore, le operazioni presso le sezioni ritardatarie non potessero proseguire, il presidente dell'Ufficio centrale disporrà che vengano celermente consegnati all'Ufficio gli atti, il verbale, le urne sigillate contenenti le schede votate, scrutinate o no, le tabelle di scrutinio e quanto altro necessario per il completamento delle operazioni di scrutinio e procederà quindi al completamento del-



le operazioni stesse relative alla sezione interessata.

Delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale il presidente fa dare atto nel verbale a stampa opportunamente predisposto. Tale verbale deve essere compilato in due esemplari di cui uno sarà incluso nel plico n. 6 diretto alla Provincia e l'altro nel plico n. 7 diretto alla segreteria della Comunità.

All'esterno delle buste destinate a formare i pli-chi di cui sopra, è indicato esattamente il materiale che ognuna di esse dovrà contenere, nonché le modalità per il recapito.

PARTE SESTA CENNI SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E SULLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

§ 40. Modalità per l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Si ritiene opportuno accennare brevemente in questa sede anche alle operazioni successive allo scrutinio ovvero alle operazioni relative all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, che sono svolte dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale nelle Comunità **con meno di 15 sezioni** inizia le proprie operazioni **immediatamente dopo l'ultimazione** delle operazioni di **scrutinio** da parte dei seggi.

Nelle Comunità **con più di 15 sezioni** invece le operazioni per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti devono iniziare alle ore 10.00 del lunedì e concludersi senza alcuna interruzione.

Per la costituzione dell'Ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Ufficio; per la validità delle altre operazioni è richiesta la presenza di almeno tre membri, tra i quali il presidente o il vicepresidente.

A chiusura delle operazioni il presidente dell'Ufficio centrale dispone:

- per il deposito di un esemplare del verbale nella segreteria della Comunità;



- per il recapito dell'altro esemplare del verbale dell'ufficio centrale, unitamente ai verbali di tutte le sezioni del comune e dei relativi allegati, al sindaco del comune o a un suo delegato che provvederà immediatamente a inoltrarli alla Provincia;
- per la riconsegna al sindaco o a un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della stanza.

Infine dichiara sciolta l'adunanza (art. 85).

Il presidente dell'Ufficio centrale, dopo aver riesaminato le schede contenenti voti contestati e non assegnati, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito.

§ 41. Proclamazione degli eletti alla carica di Presidente

Il presidente dell'Ufficio centrale determina innanzitutto la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Presidente, costituita dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Comunità; compone la graduatoria dei candidati a tale carica, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente e **proclama eletto Presidente** (art. 87, comma 1) il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validi espressi per tutti i candidati-presidenti.

Qualora nessun candidato alla carica di Presi-

dente ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, le operazioni sono **sospese** e si procede ad un secondo turno di votazione, ai sensi degli art. 70, comma 4 e 73, comma 5.

Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

Gli uffici elettorali costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

§ 42. Assegnazione dei seggi

Dopo la proclamazione del Presidente della Comunità, il presidente dell'Ufficio centrale procede quindi a determinare le cifre elettorali di lista, la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di componente dell'assemblea della Comunità e compone la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente.

Nell'effettuare tali operazioni si tenga presente che:

- la cifra elettorale di ogni lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Comunità;
- deve essere calcolata la **cifra elettorale di gruppo** (art. 87, comma 1, lett. c) che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti al primo turno in tutte le sezioni della Comunità dal collegato candidato alla carica di Presidente; in caso di **ballottaggio**, nel determinare la cifra elettorale di gruppo si devono considerare gli eventuali ulteriori collegamenti e, pertanto, alla cifra elettorale di gruppo del candidato alla carica di Presidente che ha partecipato al ballottaggio si dovrà sommare la cifra elettorale (che corrisponde ai



voti validi ottenuti nel primo turno dal relativo candidato alla carica di Presidente) del gruppo che ha dichiarato il collegamento per il secondo turno;

- la **cifra individuale** di ciascun candidato alla carica di componente dell'assemblea della Comunità è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni della Comunità.

Infine, il presidente procede alla ripartizione dei seggi e assegna i seggi in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascun gruppo (che corrispondono ai voti validi ottenuti al primo turno dal collegato candidato alla carica di Presidente), assicurando il sessanta per cento dei seggi (oltre al seggio relativo al Presidente) alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il Presidente eletto; al gruppo di liste collegato al candidato eletto Presidente è **in ogni caso** attribuito il sessanta per cento dei seggi (oltre al seggio del Presidente), ma non più del settanta per cento dei seggi medesimi (sempre senza tener conto del seggio del Presidente).

Nell'ambito delle liste vengono proclamati eletti in primo luogo i candidati alla carica di Presidente non risultati eletti e poi, fino alla concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più alte.

PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI PENALI

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

OMISSIS

Capo IX
Delle disposizioni penali

Art. 86
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da euro 309 a 2.065 euro), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.



Art. 87
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da euro 309 a 2.065 euro).

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (ora 5.164 euro).

Art. 87 bis

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da euro 309 a 2.065 euro).

Art. 89

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 (ora da 206 a 516 euro). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.



Art. 90

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da euro 309 a 2.065 euro).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Art. 91

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione

da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (ora 206 euro).

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora 2.065 euro).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 94

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di



liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 516 a 2.065 euro).

Art. 95

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 (ora 1.032 euro).

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora 2.065 euro).

Art. 96

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 1.032 a 2.065 euro).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68

è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (ora da 1.032 a 2.065 euro). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora 2.065 euro).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora 2.065 euro).

Art. 97

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora 2.065 euro).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora 2.065 euro).



Art. 98

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

Il presidente dell'Ufficio che trascura [di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o] di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (ora da 103 a 309 euro).

[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda].

Art. 100

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono

sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (comma dichiarato



incostituzionale con sentenza della corte costituzionale 17-23 luglio 1980, n. 121).

Art. 103

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco.

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2010
da Litotipografia Alcione
Lavis – Trento